



Comune di Polla

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7/2026 del 26/03/2026

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

Il giorno 26/03/2026 alle ore 20:30 e seguenti in Polla, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi notificati a norma di legge e dello statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione, sessione straordinaria, per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
MASSIMO LOVISO	P		VINCENZO GIULIANO	P	
GIOVANNI CORLETO	P		RAFFAELE IPPOLITO	P	
GIUSEPPE DI ETTORE CURCIO	P		ROSA ISOLDI	P	
GIUSEPPE DI GIOVANNI CURCIO	P		FEDERICA MIGNOLI	P	
FORTUNATO D'ARISTA	P		BRUNO PANZA	P	
PIERDOMENICO DI BENEDETTO	P		LUISA TRAFUOCI	P	
ANTONIO FILPO		A			

Assiste: FRANCESCO CARDIELLO - Segretario Comunale

Presiede: GIOVANNI CORLETO - Presidente del Consiglio

Verificato il numero legale, GIOVANNI CORLETO - Presidente del Consiglio, invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i Dirigenti dei servizi interessati hanno espresso i pareri richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Esito: Approvata con immediata esecutività

A relazione del Sindaco che illustra la proposta deliberativa in atti precisando che lo schema di regolamento in discussione è stato condiviso nella conferenza dei capigruppo. Evidenzia che a seguito di un ulteriore confronto con i consiglieri di maggioranza è emersa la decisione di proporre un emendamento all'art.3, comma 1, del Regolamento estendendo il periodo di rateizzazione da un anno a due anni con scadenza dell'ultima rata al 30.09.2028.

Interviene il Consigliere Giuseppe CURCIO di Ettore che rappresenta che unitamente ai Consiglieri Di Benedetto e Mignoli è stato già depositato un emendamento (allegato a);

Prende la parola il Consigliere D'ARISTA che deposita il documento che viene acquisito sotto l'allegato b) e procede all'illustrazione della propria proposta.

Interviene il Presidente Giovanni CORLETO che evidenzia la necessità di dare ordine ai lavori e discutere preliminarmente l'emendamento presentato dai Consiglieri Curcio di Ettore, Mignoli e Di Benedetto.

Prende la parola il Consigliere Giuseppe CURCIO di ETTORE che illustra l'emendamento presentato.

Interviene il Consigliere PANZA che sottolinea ancora una volta il clima di mancata collaborazione dei gruppi consiliari sicché si giunge ad una discussione delle proposte in modo confuso e senza alcuna condivisione.

Prende la parola il Sindaco che evidenzia come la discussione degli emendamenti possa e debba limitarsi al solo periodo di rateizzazione, atteso che il tasso di interesse al 3% è fissato per legge come anche l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi.

Interviene il Consigliere D'ARISTA che ritira il proprio emendamento atteso che la proposta dei Consiglieri Curcio di Ettore, Mignoli e Di Benedetto è migliore della propria relativamente ai tempi di rateizzazione. Tuttavia, sottolinea come gli stessi avrebbero potuto condividere l'iniziativa anziché presentare un emendamento con una fuga in avanti tesa a dimostrare non si capisce bene cosa.

Interviene il Consigliere IPPOLITO che ritiene opportuno fare una sintesi delle proposte ascoltate trovando la quadra in una rateizzazione in dieci rate trimestrali. A tal fine invita il Presidente a verificare la possibilità che tutti gli emendamenti finora presentati vengano ritirati e si voti la proposta dei dieci trimestri all'unanimità.

Chiede la parola il Sindaco che dichiara la disponibilità a ritirare l'emendamento della maggioranza e la disponibilità di votare l'emendamento del Consigliere IPPOLITO precisando però che la prima rata venga fissata al 31.12.2026 e l'ultima al 31.03.2029 lasciando di fatto ai contribuenti la possibilità di definire le proprie posizioni in un arco temporale complessivo di tre anni.

Prende la parola il Consigliere Giuseppe CURCIO di Ettore che rappresenta la indisponibilità a ritirare l'emendamento presentato e che si votino tutti gli emendamenti rimasti in discussione.

Interviene il Presidente che pone in votazione l'emendamento dei Consiglieri Curcio di Ettore, Mignoli e Di Benedetto composto da n.3 sub emendamenti.

Sub emendamento a)

Voti favorevoli n.3, contrari 9 (Loviso, Corleto, Giuliano, Curcio di Giovanni, Trafuoci, Isoldi, Ippolito, Panza, D'Arista)

Sub emendamento a): RESPINTO

Sub emendamento b)

Voti favorevoli n.3, contrari 9 (Loviso, Corleto, Giuliano, Curcio di Giovanni, Trafuoci, Isoldi, Ippolito, Panza, D'Arista)

Sub emendamento b): RESPINTO

Sub emendamento c)

Voti favorevoli n.3, contrari 9 (Loviso, Corleto, Giuliano, Curcio di Giovanni, Trafuoci, Isoldi, Ippolito, Panza, D'Arista)

Sub emendamento c): RESPINTO

Si passa alla votazione dell'emendamento proposto dal Consigliere IPPOLITO con le precisazioni formulate dal Sindaco LOVISO.

Voti favorevoli n.9, contrari 3 (Curcio di Ettore, Mignoli, Di Benedetto)

Emendamento: APPROVATO

Si vota per il Regolamento nel suo complesso come emendato:

Voti favorevoli n.9, contrari 3 (Curcio di Ettore, Mignoli, Di Benedetto)

Premesso che l'art. 1, commi 102-110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) ha introdotto la facoltà strutturale, per gli enti locali, di prevedere definizioni agevolate dei propri tributi e delle altre entrate patrimoniali, secondo le proprie esigenze amministrative e finanziarie. Tale disposizione ha contestualmente abrogato, limitatamente a tale facoltà, l'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rimuovendo ogni ostacolo all'esercizio dell'autonomia regolamentare degli Enti in materia di "condoni" e definizioni agevolate locali;

Vista la riforma della riscossione coattiva introdotta dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che:

- l'Ente può portare a riscossione coattiva le proprie entrate utilizzando i diversi strumenti che la normativa offre, quali la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al D.P.R. n. 602/1973, o avvalendosi di atto esecutivo ai sensi dell'art. 1 c. 792 L. 160/2019), ovvero di ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910, attivando le più opportune azioni esecutive direttamente o affidandosi a concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446 del 1997 e s.m.i.;
- la modalità di riscossione più efficace ed efficiente può anche essere differente a seconda del tipo di entrata e della struttura organizzativa, anche considerando il personale e le

professionalità necessarie per effettuare la riscossione e per vigilare sull'operato degli incaricati esterni alla riscossione;

Vista la determinazione della Centrale di Committenza CUC APA n. 275 del 19/12/2025 con la quale si è provveduto ad aggiudicare alla Ditta Soget Spa l'appalto di Servizio relativo alla Gestione delle Entrate Tributarie e Patrimoniale del Comune di Polla;

Rilevata, dalle risultanze amministrative e dalle liste di carico agli atti degli uffici coinvolti nella gestione delle entrate definibili, la presenza di carichi contenuti in ingiunzioni fiscali emesse nel periodo dal 01/01/2000 al 31/12/2023, rimosse mediante ricorso a concessionario e di accertamenti esecutivi emessi dal concessionario alla data del 31/12/2023;

Preso atto delle partite debitorie (relativamente a IMU, TARI e Sanzioni Amministrative per Violazione al codice delle Strada) risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;

Considerato che l'Ente ha la necessità di razionalizzare il proprio magazzino crediti, caratterizzato da una quota di residui attivi di difficile esazione;

Atteso che:

- la definizione agevolata rappresenta uno strumento strategico per incrementare la riscossione spontanea, ridurre il contenzioso tributario pendente e migliorare gli equilibri di bilancio attraverso il potenziale svincolo di quote del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE);
- l'obiettivo prefissato con l'adozione dello strumento della definizione agevolata è l'eliminazione delle morosità per le quali altre procedure di riscossione coattiva potrebbero comportare un pesante aggravio dei costi a carico dei contribuenti impossibilitati a regolarizzare i propri debiti, poiché versano in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria;
- la definizione agevolata non rappresenta una rinuncia al principio di salvaguardia dei diritti di quei cittadini che pagano regolarmente imposte, tasse e adempiono ai propri obblighi con tempestività, ma piuttosto è da intendersi come uno strumento che possa aiutare il potenziamento della riscossione quando vi sono elementi che lasciano supporre che i tentativi di recupero sarebbero lunghi e probabilmente inefficaci;

Dato atto inoltre che:

- sono stati verificati i riflessi che l'adozione di questo atto andrà a causare sui ruoli e sul bilancio dell'Ente;
- nell'adozione del predetto Regolamento si sono altresì considerate le posizioni debitorie di numerosi soggetti, per i quali l'attivazione di ulteriori procedure di riscossione coattive comporterebbero oneri aggiuntivi allo stesso Ente, sia in termini monetari, sia per quanto attiene alla distrazione del personale verso tali procedimenti;
- la definizione agevolata facilita i debitori di somme iscritte nella fase coattiva gravati di significativi oneri accessori, in considerazione della attuale complessa situazione di difficoltà economica, tenuto conto altresì del beneficio che potrebbe derivare dall'incremento della performance di riscossione sui residui attivi;

Ritenuto, per quanto esposto:

- di voler aumentare l'attività di riscossione attraverso tutti gli strumenti previsti dalla normativa per consentire il recupero delle somme;
- necessario ed opportuno, nel rispetto della disposizione normativa in premessa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita all'Ente dalla legge, disciplinare con apposito

Regolamento le misure per una corretta definizione agevolata delle somme non riscosse derivanti da IMU, TARI e Sanzioni Amministrative per Violazione al codice delle Strada) risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 che in questo Ente sono stati affidati al Concessionario e in accordo con lo stesso;

Visti:

- l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 e l'art. 7 del D.lgs. n. 267/2000 in tema di potestà regolamentare;
- l'art. 119 della Costituzione, che garantisce l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;

Rilevato infine che il presente Regolamento deve essere comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai soli fini statistici, nonché al soggetto affidatario, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446;

Esaminato lo schema di Regolamento allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Richiamato il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei Conti

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.lgs. n. 267/2000, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, allegati;

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi dell'articolo 147-bis del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare l'allegato Regolamento composto da n. 9 articoli, che disciplina la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi, secondo quanto recato dallo stesso e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet istituzionale;
- 4) di dare atto che la definizione agevolata si applica ai carichi somme non riscosse derivanti da IMU, TARI e Sanzioni Amministrative per Violazione al codice delle Strada risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al

31 dicembre 2023 e prevede l'abbattimento integrale delle sanzioni e degli interessi, subordinatamente al versamento integrale della quota capitale e delle spese di procedura;

- 5) di demandare al Responsabile del Servizio Tributi tramite la Soget Spa, società Concessionaria della gestione delle entrate comunali l'adozione di tutti gli atti gestionali necessari, inclusa la predisposizione della modulistica e la massima diffusione dell'iniziativa presso la cittadinanza;
- 6) di dare atto che il provvedimento, in deroga all'art. 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'art. 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Ente e sarà trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, ai soli fini statistici;
- 7) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Soget Spa, Ditta Concessionaria del servizio di gestione delle Entrate Tributarie e patrimoniali del Comune di Polla, per gli adempimenti di competenza.

Con voti: favorevoli n.9 (nove) contrari: n.3 (Curcio di Ettore, Mignoli, Di Benedetto),

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto delle scadenze previste dalla legge e dal regolamento.

Valutazione della convenienza economica e finanziaria per l'attivazione della definizione agevolata (Art. 1, commi 102-110, L. 199/2025).

Inquadramento normativo

La proposta di introduzione della definizione agevolata in ambito locale trova il suo fondamento nel novellato quadro normativo introdotto dalla legge di bilancio 2026 - art. 1, commi 102-110, L. n. 199/2025 - che ha definitivamente rimosso il divieto di cui all'art. 13 della L. n. 289/2002.

L'abrogazione di tale limite attribuisce all'Ente una maggiore libertà gestionale nelle attività di recupero delle proprie entrate, permettendo di agire sulla componente accessoria del credito (sanzioni e interessi) al fine di massimizzare il recupero della componente capitale.

Analisi della Convenienza Economico-Finanziaria

L'attivazione della definizione agevolata risponde a tre obiettivi critici di bilancio:

- a. **ottimizzazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE):** i crediti tributari e patrimoniali vetusti obbligano l'Ente ad accantonare ingenti somme nel FCDE, vincolando quote di avanzo che rimangono indisponibili per la spesa pubblica. L'adozione della definizione agevolata consentirebbe la riscossione della quota capitale dei crediti di difficile esazione permettendo lo svincolo delle corrispondenti quote di FCDE, generando una **maggiore capacità di spesa** o un miglioramento del risultato di amministrazione;
- b. **miglioramento delle performance di riscossione:** l'abbattimento di sanzioni e interessi funge da "leva psicologica" e finanziaria per il contribuente. Sulla base dei dati desunti dall'attività di recupero coattivo dell'Ente, la probabilità di riscossione di un credito si riduce sensibilmente dopo il terzo anno dalla notifica. Consentire ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione debitoria risparmiando parte delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi potrebbe rappresentare un maggiore stimolo, consentendo di incassare oggi somme che, altrimenti, richiederebbero anni di procedure esecutive (spesso infruttuose) con costi di riscossione a carico dell'Ente. Inoltre la manovra di bilancio 2026 ha previsto l'introduzione della possibilità (che può però diventare un obbligo in presenza di talune condizioni) di affidare la riscossione coattiva delle proprie entrate ad un nuovo soggetto denominato AMCO S.p.A (Asset Management Company). Più precisamente l'affidamento a tale soggetto diviene obbligatorio in presenza di performance di incasso insufficienti, ovvero se la percentuale di riscossione in conto residui (Titolo 1, tipologia 1 e Titolo 3) risulta inferiore a una soglia minima che sarà successivamente definita da un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di prossima emanazione. L'adozione ad una definizione agevolata consentirebbe di migliorare l'attuale percentuale di riscossione;
- c. **riduzione degli oneri di gestione e del contenzioso:** ogni pratica pendente comporta costi per le spese di notifica, personale impegnato nel front-office e spese legali per il contenzioso, spesso motivato dall'applicazione di sanzioni che il contribuente ritiene sproporzionate rispetto alla violazione. La definizione agevolata potendo essere applicabile anche nei casi con contenziosi in essere potrebbe comportare l'estinzione automatica dei giudizi pendenti dietro rinuncia del contribuente, azzerando così il rischio di soccombenza e le ulteriori spese di giudizio.

In conclusione, si ritiene che l'adozione del Regolamento di definizione agevolata sia economicamente vantaggiosa per l'Ente. Non si configura come un danno erariale in quanto:

- l'imposta (capitale) viene riscossa integralmente;

- le sanzioni e gli interessi non riscossi per effetto delle condizioni agevolative sono compensati dal risparmio sui costi di riscossione, dalla celerità dell'incasso e dalla consequenziale riduzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;
- si attua una necessaria operazione di pulizia dei residui attivi, in linea con i principi del D. Lgs. n. 118/2011.



COMUNE DI POLLA

(Provincia di Salerno)

Via Strada delle Monache c.a.p. 84035

Tel. 0975/376111 fax 0975/376235

mail: info@comune.polla.sa.it PEC: protocollo.polla@asmepec.it

P. IVA 00463020651 Cod. Fisc. 83002060651



REGOLAMENTO

PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE NON RISCOSE A SEGUITO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E ACCERTAMENTO ESECUTIVO.....	2
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	2
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	2
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....	2
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata.....	3
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....	3
Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore ...	4
Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso.....	4
Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente.....	4
Articolo 9 – Entrata in vigore.....	5

DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE NON RISCOSE A SEGUITO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E ACCERTAMENTO ESECUTIVO

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, limitatamente a IMU, TARI e Sanzioni Amministrative per Violazione al codice delle Strada, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti (relativamente a IMU, TARI e Sanzioni Amministrative per Violazione al codice delle Strada) risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi emessi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:
 - a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2023;
 - b) un accertamento divenuto esecutivo entro il 31 dicembre 2023.
3. Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.
4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.
5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta apposita istanza a mezzo pec al concessionario entro il 30/06/2026 sull'apposito modello predisposto e scaricabile dal sito istituzionale del Concessionario o del Comune ovvero presso lo sportello del

Concessionario o del Comune, allegando l'atto per il quale si chiede la definizione agevolata e dichiarando il numero delle rate, (massimo quattro con scadenza entro il 31/12/2026 ed entro il 31/03/2027; 30/06/2027; 30/09/2027), con cui intende estinguere il debito.

2. Il Comune o il concessionario entro il 30/09/2026 notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
 - a) versamento unico: entro il 31/12/2026;
 - ~~b)~~ ovvero, versamento nel numero massimo di quattro rate, con scadenza entro il 31/12/2026 ed entro il 31/03/2027; 30/06/2027; 30/09/2027.-
 - c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.
3. Nel caso di versamento dilazionato in rate l'importo minimo di ogni rata non potrà essere inferiore ad € 100,00 e alle rate si applicheranno, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato del 3 per cento annuo.
4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune o il concessionario indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione decade e non produce effetti. In tal caso, relativamente al debito residuo, per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati verranno acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune o il concessionario relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatte salve le misure cautelari già esistenti e le ipoteche già iscritte alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.
2. Per le misure cautelari già esistenti ovvero iscritte prima della domanda rimangono valide e saranno cancellate solo dopo il pagamento dell'intero debito.
3. Le Procedure di recupero già avviate (ad esempio pignoramenti) vengono sospese, a condizione che non si sia ancora svolto il primo incanto con esito positivo. Esempio: Nel caso di vendita all'asta di un bene pignorato: se l'asta non è ancora avvenuta oppure è andata deserta, la procedura si ferma; se invece la prima asta è già stata aggiudicata, la procedura proseguirà.
4. Il fermo amministrativo viene "sospeso" fino al saldo del debito, salvo il caso di mancato pagamento anche di una delle rate concesse.
5. Il mancato pagamento di una delle rate concesse fa decadere la Definizione Agevolata con la ripresa della riscossione e l'automatica riattivazione del fermo amministrativo.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume

l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.



Polla, 24 marzo 2026

Signor Presidente

Consiglio Comunale di Polla

Oggetto: Consiglio comunale del 26.03.2026 • Punto 3 o.d.g. come da convocazione prot.Gen.3274 del 30.03.2026 • **proposta di emendamento**

I sottoscritti consiglieri comunali, da Ella convocati per la discussione e l'approvazione – tra gli altri argomenti – della proposta di Regolamento che l'Amministrazione Comunale di Polla ha inteso sottoporre all'assise consiliare per l'approvazione;

considerato che il periodo di dilazione temporale indicato nella proposta di Regolamento risulta essere troppo restrittivo (nove mesi dal 31.12.2026 al 30.09.2027), tanto da comportare un risultato negativo dell'importante misura da approvare (in termini finanziari il pagare in un'unica soluzione o in quattro soluzioni ravvicinate inferiori a 12 mesi sarebbe pressoché la medesima cosa);

considerato che l'onere finanziario applicato alla dilazione da altri Enti è normalmente quantificato con un interesse legale (oggi del 1,60%) maggiorato del 2%;

considerato che la PA è obbligata a motivare qualsiasi atto amministrativo;

visto che lo Stato prevede per la medesima misura di *rottamazione-quinques* una dilazione in 54 rate bimestrali, quindi un arco temporale di ben 9 anni;

ritenuto che un medesimo periodo dilazionatorio (nove anni) risulterebbe certamente eccessivo;

Tanto premesso, **propongono i seguenti emendamenti**, come di seguito indicati:

emendamento A

articolo 3 comma 1: eliminare la parte incidentale, ed esattamente di seguito in grassetto "massimo quattro con scadenza entro il 31/12/2026 ed entro il 31/03/2027; 30/06/2027; 30/09/2027";

articolo 3 comma 2 lett. B): sostituire "versamento nel numero massimo di quattro rate, con scadenza entro il 31/12/2026 ed entro il 31/03/2026; 30/06/2027; 30/09/2027" con "versamento nel numero massimo di 24 rate bimestrali dell'importo non inferiore ad € 150 con decorrenza 30.09.2026";

emendamento B

articolo 3 comma 3 sostituire "l'importo minimo di ogni rata non può essere inferiore ad € 100 e alle rate si applicheranno (...omissis...) gli interessi al tasso legale maggiorato del 3 per cento" con "l'importo minimo di ogni rata non può essere inferiore ad € 150 e alle rate si applicheranno (...omissis...) gli interessi al tasso legale maggiorato del 2 per cento";

emendamento C

articolo 3 comma 4: sostituire "Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune o il concessionario indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale" con "Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune o il concessionario indica anche l'eventuale diniego motivato alla definizione agevolata, totale e parziale";


e chiedono che il Consiglio Comunale possa votare i sopra enunciati emendamenti A, B e C.

I Consiglieri Comunali

CURCIO Giuseppe di Ettore

DI BENEDETTO Pierdomenico

MIGNOLI Federica

The image shows three handwritten signatures in black ink, each positioned over a horizontal dotted line. The signatures are stylized and cursive. The first signature is at the top, the second is in the middle, and the third is at the bottom. The dotted lines are evenly spaced and extend across the width of the page.

AVV. FORTUNATO D'ARISTA

consigliere comunale

GRUPPO FORZA POLLA

AL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 26.03.2026

Oggetto: proposta emendamento al regolamento comunale per la rateizzazione dei debiti tributari (IMU, TARI, acqua, SANZIONI AL CDS)

Premesso che:

il regolamento da sottoporre al voto del consiglio comunale stabilisce una rateizzazione massima di 4 rate per i tributi comunali (IMU, TARI, acqua).

Tale durata ad avviso dello scrivente risulta inadeguata in quanto per molte famiglie non è l'unica rateizzazione da pagare, soprattutto per chi ha aderito al condono nazionale.

Si propone di:

Modificare il regolamento comunale, introducendo una rateizzazione fino a un massimo di 12 rate, con possibilità di estensione fino a 24 rate in casi particolari, previa verifica

AVV. FORTUNATO D'ARISTA

consigliere comunale

GRUPPO FORZA POLLA

ed esibizione di documentazione che attesta altri pagamenti

Motivazione: Questa modifica consentirà ai contribuenti in difficoltà di saldare il debito in modo sostenibile, evitando l'accumulo di interessi e sanzioni.

Inoltre, garantisce un equilibrio tra le esigenze di cassa del Comune e la tutela delle fasce più deboli della popolazione.

Si chiede, pertanto, al Consiglio comunale di approvare l'emendamento sopra indicato.

POLLA,

26.03.2026

AVV. F. D'ARISTA



COMUNE DI POLLA

(Provincia di Salerno)

Via Strada delle Monache c.a.p. 84035

Tel. 0975/376111 fax 0975/376235

mail: info@comune.polla.sa.it PEC: protocollo.polla@asmepec.it

P. IVA 00463020651 Cod. Fisc. 83002060651



REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE NON RISCOSE A SEGUITO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E ACCERTAMENTO ESECUTIVO.....	2
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	2
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	2
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....	2
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata.....	3
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....	3
Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore ...	4
Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso.....	4
Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente.....	4
Articolo 9 – Entrata in vigore.....	5

DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE NON RISCOSE A SEGUITO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E ACCERTAMENTO ESECUTIVO

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, limitatamente a IMU, TARI e Sanzioni Amministrative per Violazione al codice delle Strada, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti (relativamente a IMU, TARI e Sanzioni Amministrative per Violazione al codice delle Strada) risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi emessi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:
 - a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2023;
 - b) un accertamento esecutivo emesso entro il 31 dicembre 2023.
3. Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.
4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.
5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta apposita istanza a mezzo pec al concessionario entro il 30/06/2026 sull'apposito modello predisposto e scaricabile dal sito istituzionale del Concessionario o del Comune ovvero presso lo sportello del

Concessionario o del Comune, allegando l'atto per il quale si chiede la definizione agevolata e dichiarando il numero delle rate, (massimo quattro con scadenza entro il 31/12/2026 ed entro il 31/03/2027; 30/06/2027; 30/09/2027), con cui intende estinguere il debito.

2. Il Comune o il concessionario entro il 30/09/2026 notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
 - a) versamento unico: entro il 31/12/2026;
 - b) ovvero, versamento nel numero massimo di dieci rate, con scadenza entro il 31/12/2026 ed entro il 31/03/2027; 30/06/2027; 30/09/2027; 31/12/2027; 31/03/2028; 30/06/2028; 30/09/2028; 31/12/2028; 31/03/2029;
 - c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.
3. Nel caso di versamento dilazionato in rate l'importo minimo di ogni rata non potrà essere inferiore ad € 100,00 e alle rate si applicheranno, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato del 3 per cento annuo.
4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune o il concessionario indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione decade e non produce effetti. In tal caso, relativamente al debito residuo, per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati verranno acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune o il concessionario relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatte salve le misure cautelari già esistenti e le ipoteche già iscritte alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.
2. Per le misure cautelari già esistenti ovvero iscritte prima della domanda rimangono valide e saranno cancellate solo dopo il pagamento dell'intero debito.
3. Le Procedure di recupero già avviate (ad esempio pignoramenti) vengono sospese, a condizione che non si sia ancora svolto il primo incanto con esito positivo. Esempio: Nel caso di vendita all'asta di un bene pignorato: se l'asta non è ancora avvenuta oppure è andata deserta, la procedura si ferma; se invece la prima asta è già stata aggiudicata, la procedura proseguirà.
4. Il fermo amministrativo viene "sospeso" fino al saldo del debito, salvo il caso di mancato pagamento anche di una delle rate concesse.
5. Il mancato pagamento di una delle rate concesse fa decadere la Definizione Agevolata con la ripresa della riscossione e l'automatica riattivazione del fermo amministrativo.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume

l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.



Comune di Polla

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

Il Dirigente del AREA CONTENZIOSO E TRIBUTI a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Polla, 25/03/2026



Comune di Polla

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

Il Dirigente del AREA ECONOMICO FINANZIARIA a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note: Dalla verifica delle scritture contabili, nel rendiconto di gestione 2024 (ultimo approvato), le entrate oggetto della definizione agevolata del presente regolamento, risultano accantonate al FCDE, pertanto l'adesione alla definizione agevolata non comporta squilibri economici-patrimoniali. Resta a cura del Responsabile del Procedimento predisporre gli atti procedurali che comportino riflessi sulle scritture contabili.

Polla, 25/03/2026



Comune di Polla

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

Il Dirigente del AREA VIGILANZA a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Polla, 25/03/2026

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente del Consiglio
GIOVANNI CORLETO

Segretario Comunale
FRANCESCO CARDIELLO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Polla, 02/04/2026

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 26/03/2026, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).
